



Società Nazionale Operatori della Prevenzione



La sentenza Eternit di Casale Monferrato: quello che i giornali non dicono

I Fatti

“Stephan Schimideiny è stato giudicato dalla Cassazione Italiana “responsabile di tutte le condotte a lui ascritte” (ovvero delle migliaia di morti determinate dai mancati interventi per non avere evitato che le fibre di amianto, di cui già si conosceva la pericolosità, procurassero il mesotelioma alla pleura a lavoratori, parenti e delle città ove avevano sedi le fabbriche dell’eternit), ma la stessa Cassazione lo ha assolto perché “il reato è prescritto”.

La prescrizione è dovuta alla legge Cirielli del 2005 votata dal governo Berlusconi per garantire al Presidente del Consiglio di allora la prescrizione dei processi e poi mai modificata dai successivi governi.

I responsabili di grandi disastri (dalla salute all’ambiente, dalla finanza al fisco) in Italia difficilmente pagano con il carcere nonostante la gravità dei loro reati. In Italia sono 156 i condannati per questi reati (lo 0,4 dei detenuti). Nell’Unione Europea sono dieci volte di più il 4%, in Germania 55 volte di più.

La sentenza della Cassazione è una tragedia che rivela un’opzione culturale che a fronte di norme imperfette finisce per ridurre le loro possibilità interpretative progressiste maggiormente attinenti alla sensibilità sociale e alle tematiche dell’oggi.

Speriamo almeno dia maggiore visibilità (nella direzione giusta però) alla questione amianto.

Alleghiamo comunque la sentenza di Primo grado (2012) e quella d’Appello di Torino (2013) per capire quale sia stato lo sforzo concettuale dei 6 giudici che, in entrambi i casi, avevano dato una lettura concorde della norma, vanificata poi dalla Cassazione.

Ma ci sono delle certezze

La fabbricazione, la commercializzazione e l’uso dell’amianto è stato vietato in Europa con la direttiva 1999/77/CE (pienamente in vigore dal 2005 anche se con la “deroga” per i diaframmi di Crisotilo per gli impianti di elettrolisi nell’industria del Cloro, peraltro riconfermata nel 2008, malgrado l’ accesa opposizione della Confederazione europea dei sindacati - vedi articolo di Laurent Vogel). E in Italia tutte le forme di amianto erano già state vietate con la Legge 257/1992. Da moltissimo tempo si sa quasi tutto sull’amianto ed almeno dalla seconda metà degli anni ’60 del Novecento della sua cancerogenicità con bersaglio privilegiato sulla pleura con la produzione di mesoteliomi. Almeno dalla metà degli anni ’80 nei nostri servizi (e in tanti luoghi di lavoro: cantieri navali, siderurgia, etc, molto prima) ci si è mossi per la sostituzione e bonifica, poi per la mappatura dei siti pubblici e privati.

Nel territorio sorgono ovunque Comitati di cittadini, lavoratori, ex- lavoratori e parenti che rivendicano attenzione per malattie e rischi diffusi non solo nei luoghi di lavoro.

Nel report delle attività dei servizi di prevenzione del 2012 (che riallegiamo per comodità perché a troppi sconosciuto e poco valorizzato) sono circa 85.000 i piani amianto esaminati e molti controllati (vedi Amianto Stato dell'Arte da pagina 50 in poi).

In molte Regioni la collaborazione tra RENAM e Servizi ASL (medici del lavoro e assistenti sanitarie) confeziona ogni anno centinaia di relazioni e rapporti dettagliati per INAIL e Procure sulle patologie asbesto-correlate ad iniziare dai mesoteliomi.

In molte realtà si sono attivate (pur con tutti i dubbi di reale utilità) il controllo con counseling e la sorveglianza sanitaria degli ex- esposti.

Quindi tutto bene ? Assolutamente no !

INAIL non rende disponibili gli elenchi degli ex-esposti che faticosamente ha riconosciuto per i benefici previdenziali come non mette a disposizione nei Flussi Informativi i nominativi e le aziende con i registri di esposizione a cancerogeni .

INAIL riconosce sempre faticosamente le patologie amianto correlate anche in settori notissimi, pretendendo improbabili misurazioni di fibre nell'aria ex-post.

L'obbligo di mappatura oramai ventennale (e bonifica !) ha visto amministrazioni pubbliche e privati distratti anche quando erano disponibili maggiori risorse economiche e malgrado fossero possibili sostegni e sgravi fiscali.

Il Sistema Giustizia non garantisce sufficiente equità. A tale proposito alleghiamo, da Magistratura Democratica, un articolo uscito ben prima di quest'ultima sentenza Eternit della Cassazione che pone in primo piano le incongruenze tra diritto penale e civile, reati ambientali e omicidio.

Sino alla denuncia che in un caso di sentenza avversa i lavoratori (o eredi) devono restituire pensioni, rimborsi...

Qualche domanda ingenua

Perché il Piano Nazionale Amianto è ancora sostanzialmente fermo ?

Il disastro ambientale (art.434 CP) si prescrive quando la fabbrica chiude, quando si completa la bonifica a costo dell'impresa, quando si smette di morire?

L'intera materia dei reati ambientali e lavorativi che causano morte o lesioni gravi e gravissime andrebbe rivista nel Codice Penale per meglio definire il dolo o la colpa, le circostanze, le pene e le prescrizioni in maniera più congrua al loro valore sociale ?.

Ma se si inserirà all'articolo 452 del CP un comma che definisce disastro ambientale colposo solo se il danno all'ecosistema è giudicato irreversibile, schiere di avvocati delle multinazionali e della grande industria potranno paralizzare i processi per dimostrare con perizie su perizie che l'irreversibilità del danno non c'è stata.

Almeno nelle aziende, comparti e lavorazioni dove l'uso in passato dell'amianto è assodato, visti il gran numero di ricerche nazionali e internazionali, visti i repertori RENAM, non potrebbe essere meno avaro il riconoscimento delle patologie, senza dover mettere in campo improbabili, costosi e lenti consulenti e perizie?

23 novembre 2014 Lalla Bodini